



Titolo I - Profili generali

Art. 1 - Denominazione, sede ed emblema

È costituita l'Associazione denominata *Associazione Valerio Evangelisti "IL SOL DELL'AVVENIRE"* o anche, in forma breve, *"IL SOL DELL'AVVENIRE"*, in questo Statuto successivamente indicata anche come *"Associazione"*.

L'Associazione ha sede in **Castel d'Aiano, Via Casigno 28 (BO)**.

La modifica della sede viene deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Associati.

L'Associazione ha una bandiera, uno stemma ed un sigillo.

La bandiera è un drappo rosso; sul drappo è raffigurato lo stemma.

Lo stemma sociale è costituito dalla figura stilizzata di Valerio Evangelisti; intorno, la denominazione dell'Associazione.

La **durata** dell'Associazione è **illimitata**.

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi internazionali e costituzionali della solidarietà, della partecipazione e dell'antifascismo.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni degli associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, autonoma da partiti, organizzazioni sindacali ed altri tipi di organizzazione, e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla assoluta gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di radicale rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà, anche internazionale, generatrice e trasformatrice di una società più equa; per lo sviluppo della cultura di questa solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- conservare e diffondere la memoria e l'eredità politico – culturale di Valerio Evangelisti, attraverso l'organizzazione e il patrocinio di eventi dedicati;
- gestire e valorizzare il patrimonio librario e documentario di Valerio Evangelisti;
- mantenere, sviluppare e diffondere il valore libertario della vita e delle opere di Valerio Evangelisti;
- promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi attraverso i valori della solidarietà, contribuendo all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

- e. organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore culturale, politico (non partitico), sociale, ambientale;
- f. assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative, quando non "rivoluzionarie", di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- g. contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa, alla gestione dell'Associazione e adattività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- h. collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni ed enti senza scopo di lucro per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di queste finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

1. organizzazione e gestione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, dedicati alla valorizzazione e promozione della memoria di Valerio Evangelisti, della sua carriera di scrittore, di storico e militante politico;
2. attività editoriali consistenti nella pubblicazione di materiali inediti, atti di convegni, seminari, tesi di laurea, ecc.;
3. supporto e patrocinio per lavori di ricerca, tesi di laurea, saggi sulla figura di Valerio Evangelisti, sulla sua opera letteraria e sugli ambiti di interesse (storici, politici, culturali) che Valerio Evangelisti aveva approfondito nel corso della sua vita e che sono rappresentati nella sua raccolta libraria e documentaria;
4. supporto e patrocinio di iniziative riguardanti la figura di Valerio Evangelisti organizzate da enti pubblici e privati al di fuori dell'Associazione: convegni, conferenze, siti web, dibattiti, seminari, gruppi di lettura;
5. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione e solidarietà internazionale;
6. promozione della cultura della giustizia sociale;
7. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, ambientali e politici;
8. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per le attività di interesse generale prestate l'Associazione potrà ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti.



L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese autorizzate, effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenze a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei soci volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II - Associati

Art. 6 – Requisiti, Domanda di ammissione e Categorie di Associati

Possono essere Associati dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di etnia, di lingua, di religione, di condizioni personali e sociali, purché di età maggiore a quattordici anni, che condividano le finalità dell'associazione e che si impegnino a rispettarne lo statuto e i regolamenti e dichiarino in modo esplicito il loro antifascismo.

Possono essere Associati dell'Associazione sia le persone fisiche sia altre entità purché siano comunque soggetti senza scopo di lucro. Entità diverse dalle persone fisiche vanno comunque intese come Associato singolo, anche per quanto riguarda il diritto di voto.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condivisione delle finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto ed i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo esamina le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse entro trenta giorni dalla data di presentazione, prorogabile con giustificato motivo per ulteriori trenta giorni. L'esito della domanda deve essere motivato e comunicato all'interessato.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette Associati. Se tale numero minimo di Associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

I minori di età di 18 anni possono essere ammessi quali Associati effettivi dell'associazione con l'assenso scritto dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. I minori ammessi potranno svolgere unicamente le funzioni per loro definite dal regolamento interno.

Gli Associati iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in Assemblea ordinaria ostraordinaria, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti negli organi statutari così come definiti nel presente Statuto.

Art. 7 - Diritti

Gli Associati, di cui all'art. 6, hanno diritto di:



- a. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b. eleggere i componenti degli organi statutari e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- c. chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d. formulare proposte scritte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto; tali proposte devono ricevere una risposta motivata entro sessanta giorni;
- e. essere informati sull'attività associativa;
- f. esaminare i libri sociali previa richiesta scritta e motivata.

Art. 8 - Doveri

Gli Associati di cui all'art. 6, sono tenuti a:

- a. rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b. essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 – Incompatibilità

Non possono essere Associati coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

Art. 10 - Perdita della qualità di Associato

La condizione di associato si intende priva di limitazioni temporali. Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:

- per recesso;
- per esclusione;
- per causa di morte.

Può recedere l'Associato che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione. Il recesso da parte dell'Associato deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede ad iscrivere l'annotazione sul libro degli Associati con effetto a partire da tale momento.

L'esclusione può essere dichiarata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo nel caso in cui l'Associato:

- a. danneggi materialmente o moralmente l'Associazione;
- b. svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- d. non ottemperi al pagamento delle quote sociali entro i termini stabiliti dal presente Statuto.

La delibera adottata dal Consiglio contenente le motivazioni del provvedimento deve essere



comunicata all'interessato tramite lettera raccomandata. Successivamente, il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima Assemblea degli Associati, ordinaria o straordinaria, convocata dopo la delibera dell'esclusione. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato anche l'Associato interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'Associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dal momento dell'annotazione sul Libro degli Associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Di tale deliberazione assunta dall'Assemblea deve essere data comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata.

L'Associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati o dovuti.

Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio o del rendiconto.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, comunque conforme con gli schemi, tempo per tempo, previsti dalla normativa di settore.

Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4 dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori alla soglia risultante dalla normativa in vigore, tempo per tempo, è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il Consiglio direttivo provvede al deposito e alla pubblicità del bilancio o rendiconto nei registri previsti dalle normative.

Il rendiconto economico e finanziario è a disposizione degli Associati; è responsabilità del Consiglio direttivo inviarne copia agli Associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea ordinaria nella quale ne è prevista la discussione.

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni



anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote degli aderenti; le quote associative stabilite dall'Assemblea
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici e Privati;
- d. da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- e. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- f. da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
- g. da rendite patrimoniali e finanziarie;
- h. da attività di raccolta fondi;
- i. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- j. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- k. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie, senza eccezioni.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 Bilancio sociale

L'Associazione può redigere il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione con i mezzi ritenuti più idonei ed efficaci.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino inferiori alla soglia risultante dalla normativa, tempo per tempo, in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV - Organi statutari

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli Associati;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente.

Non possono far parte degli organi statutari coloro che non abbiano compiuto 18 anni, che abbiano rapporti di lavoro ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione, che siano iscritti all'Associazione da meno di tre mesi.



Ai componenti degli organi statutari non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dagli Associati dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti gli Associati, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'Assemblea degli Associati è convocata dal presidente a tutti i soci a mezzo di avviso scritto, anche tramite posta elettronica, con possibilità di comunicare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo (che può essere diverso dalla sede sociale) e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione (seconda convocazione da tenersi in giorno diverso dalla prima), ed è diffusamente quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. Il luogo e le modalità della convocazione devono rispondere ai criteri di massima partecipazione degli associati.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo. Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto come definito dai precedenti art.6 e 7.

L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto.

Art. 19 - Quorum costitutivi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli Associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria degli Associati quando delibera sulle modifiche allo statuto è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria degli Associati quando delibera sulla fusione, scissione, trasformazione e scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli Associati aventi diritto di voto.

Per quanto non specificatamente previsto, si rinvia alle norme di Legge in materia.



Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un Presidente, un segretario e, in caso di votazioni a scrutinio segreto, almeno tre scrutatori. Delle riunioni dell'Assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro e da inviare a tutti i soci mediante le stesse modalità utilizzate per la convocazione.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. In sede ordinaria può deliberare con il voto segreto quando la deliberazione riguarda decisioni concernenti la responsabilità di singole persone.

Nelle votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza semplice degli Associati presenti con diritto di voto, il tutto fermi restando i diversi quorum inderogabili eventualmente previsti dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 22 - Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in Assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può essere portatore di una sola delega.

Art. 23 - Competenze

L'Assemblea ordinaria:

- a. approva entro e non oltre 4 mesi dalla fine dell'anno sociale il bilancio o il rendiconto consuntivo e quello preventivo e l'eventuale bilancio sociale; tali documenti saranno resi disponibili nei quindici giorni antecedenti la data stabilita per loro approvazione nella sede sociale dell'Associazione a disposizione di tutti i soci che volessero visionarli;
- b. approva le note e le relazioni al bilancio o al rendiconto del consiglio direttivo;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. approva il regolamento di funzionamento dell'Assemblea;
- f. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo;
- g. nomina, se richiesto, la Commissione Elettorale necessaria per l'elezione dei componenti degli organi sociali di cui all'art.15;
- h. revoca i componenti degli organi sociali;
- i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi statutari e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- j. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
- k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto all'Assemblea di competenza;



- decide sulle proposte di esclusione dalla condizione di Associato a seguito di delibera del Consiglio di cui all'art.10

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto associativo;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 34.



Art. 24 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione ordinaria e straordinaria secondo le delibere approvate dall'Assemblea dei soci.

E' composto, in numero dispari, da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il Presidente.

Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere Associati dell'Associazione. Il consiglio dura in carica 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice civile.

Il Consiglio direttivo, nella sua prima riunione dopo l'elezione, elegge con voto palese tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente (che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento), il Segretario, il Tesoriere.

Il Consiglio direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Il Consiglio direttivo può essere convocato anche in sedi diverse dalla sede associativa e/o in seduta telematica (audio/video conferenza).

Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

Delle riunioni del Consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario, da trascrivere in apposito libro a disposizione degli associati, su semplice richiesta.

E facoltà degli Associati presenziare, senza diritto di parola, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il diritto di parola è tuttavia ammesso nel caso di discussioni che abbiano per oggetto uno o più Associati

Art. 25 - Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il Consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio direttivo:



- a. dispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 23;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. approva i Regolamenti non riservati alla competenza dell'Assemblea;
- d. predispose il bilancio o rendiconto consuntivo e preventivo e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e. Individua e disciplina le attività diverse da quelle di interesse generale che la Associazione intende svolgere, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative e ne documenta il carattere secondario nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa;
- f. delibera la stipula di contratti, convenzioni e accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- g. delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
- h. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di associato;
- i. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti di legge e del presente Statuto;
- j. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- k. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- l. compie, in generale, tutti gli atti di amministrazione e di gestione nell'interesse dell'Associazione;
- m. adotta, con equità ed imparzialità, i provvedimenti disciplinari verso gli Associati che si rendano responsabili di comportamenti non rispettosi dello Statuto, del Regolamento e di ogni atto emanato.

Art. 27 - Direzione esecutiva

Il Consiglio direttivo può costituire una direzione esecutiva composta dai consiglieri stessi affiancati da altri soci, allo scopo di garantire al meglio il funzionamento ordinario e straordinario dell'Associazione; le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.

Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il Consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente dei voti conseguiti tra i non eletti.

In caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti dalla Assemblea o in mancanza di graduatoria dei non eletti o nel caso questa sia esaurita, il Consiglio direttivo decade.

Nel caso di decadenza del Consiglio direttivo, il Presidente dell'associazione o, in sua assenza, il Vicepresidente o, in sua assenza, il socio con la maggior anzianità associativa, provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione del Consiglio direttivo.

Nel caso di decadenza del Consiglio direttivo:

- 1. decadono tutti gli organi statutari;
- 2. tali organi rimangono in carica per il disbrigo degli affari correnti fino alla elezione dei nuovi organi.



Art. 29 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare in parte o, in via temporanea, interamente i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 30 - Vice Presidente

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutte le mansioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 31 - Segretario

Il Segretario compila il libro degli associati, redige i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo, firma, unitamente al Presidente, i suddetti verbali. Inoltre, tiene aggiornato il Regolamento Associativo in base alle delibere dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo

Art. 32 - Tesoriere

Il Tesoriere compila i libri contabili, anche vigilando sulla compilazione delegata a terzi; cura la tenuta degli inventari e si adopera per la corretta e proficua amministrazione del patrimonio associativo. I mandati di pagamento possono essere sottoscritti, con firma singola e disgiunta, dal Presidente o dal Tesoriere.

Art. 32 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a. il libro degli Associati secondo l'art.6 dello statuto;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa domanda scritta e motivata da presentare al Consiglio direttivo, il quale deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

I libri sono conservati presso la sede dell'Associazione.

Titolo V - Rinnovo organi statutari

Art. 33 - Elezioni

La convocazione dell'Assemblea dei soci (ordinaria e straordinaria) può contenere, nell'ordine del giorno, il rinnovo degli organi statutari; in questo caso, va prevista e comunicata una durata dell'Assemblea stessa per



un'intera giornata o, almeno, di otto ore non consecutive. In questo caso la nomina della Commissione Elettorale deve figurare al primo punto dell'ordine del giorno.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.

La Commissione Elettorale è formata da almeno tre e non più di cinque membri che non si possono candidare per gli organi statutari, tra i quali vengono nominati il Presidente ed il Segretario della Commissione stessa.

La Commissione Elettorale è autonoma nel compiere quanto necessario per l'ordinato svolgimento delle elezioni, non esprime alcun giudizio di opportunità sulle candidature, verifica che tutti i candidati siano in possesso dei requisiti formali per ricoprire la carica.

La Commissione Elettorale cura lo svolgimento delle operazioni elettorali, predisponendo le schede e curando la adeguata funzionalità del seggio.

L'elenco degli aventi diritto al voto viene fornito, in via preventiva, dal Consiglio direttivo uscente che si assume tutte le responsabilità per eventuali errori ed omissioni. Nel caso, sarà possibile fare immediata contestazione alla Commissione elettorale stessa, la quale, previa verifica, sarà autorizzata a modificare il registro degli aventi diritto.

La votazione per l'elezione alle cariche associative avviene a scrutinio segreto, tramite schede vidimate dal Presidente e dal Segretario della Commissione Elettorale; la scheda viene consegnata personalmente all'Associato elettore.

L'Associato ha la possibilità di esprimere un numero di preferenze pari o inferiore a quello del numero dei componenti il Consiglio direttivo da eleggere; in caso di eccesso di preferenze espresse, la scheda elettorale deve essere considerata nulla.

L'Associato, dopo aver votato, depone la scheda nell'urna; la Commissione Elettorale annota il nome dell'Associato nell'elenco di coloro che hanno votato.

Alle votazioni partecipano gli Associati di cui all'art. 6 che siano in regola con il pagamento delle quote sociali, nonché coloro che dal pagamento siano stati esentati.

Terminate le operazioni di voto, la Commissione Elettorale procede allo spoglio delle schede ed al computo delle preferenze, redige il verbale della propria attività, provvede alla redazione dell'elenco degli eletti e di quello dei non eletti, precisando il numero delle preferenze riportate.

In caso di parità di preferenze, risulterà eletto il candidato con il maggior periodo di iscrizione continuativo nel libro soci (con riferimento all'ultima data di iscrizione).

Il verbale e gli elenchi vengono comunicati a tutti i soci anche in via telematica, non appena concluse le operazioni di scrutinio.

Non può essere eletto un candidato che non risulti tra i votanti.

E' ammesso il voto per delega: l'atto scritto di delega, che dovrà riportare le generalità dell'Associato, unitamente alla tessera associativa del delegante o da copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità, deve pervenire alla Commissione Elettorale prima che il delegato voti. Ciascun Associato potrà essere portatore di una sola delega.

Titolo VI - Norme finali



Art. 34 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, dopo la nomina di commissari ad acta secondo le norme di legge vigenti, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore operanti la medesima attività, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 35 – Sezioni

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 36 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile, in quanto applicabili, e le norme vigenti in materia.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

